



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 – Roma

Oggetto: documento in consultazione – “Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring”.

Si fa riferimento al documento in oggetto, con il quale sono state sottoposte a consultazioni alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione in A.U.I., relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa.

Al riguardo si condividono le modifiche proposte, che chiariscono che il ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria e, di conseguenza, le operazioni da quest'ultimo effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in A.U.I.

Ciò premesso si ritiene utile rappresentare che analoghe problematiche che hanno indotto codesta Autorità di vigilanza a proporre le modifiche di cui sopra, sono presenti anche nel comparto della cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e delle operazioni assimilate (delegazioni di pagamento).

Anche tali operazioni, tra l'altro previste e disciplinate dalla legge, presentano infatti le seguenti caratteristiche:

- gli operatori creditizi che erogano i prestiti sono nella impossibilità di acquisire i documenti di riconoscimento dei rappresentanti dei datori di lavoro ceduti o delegati (nel caso di aziende private, queste ultime di norma società di capitali di dimensione medio/grande);
- le operazioni in questione presentano un rischio di riciclaggio sostanzialmente nullo (molto inferiore, ad avviso della scrivente, a quello delle operazioni di *factoring*), considerato che il rimborso delle stesse avviene mediante la trattenuta della relativa rata sulle retribuzioni o pensioni e il successivo versamento da parte del datore di lavoro al soggetto erogante;



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

- nella maggior parte dei casi il terzo ceduto è rappresentato da enti pubblici, ministeri ed enti previdenziali soggetti che non risultano *ex lege* assoggettati ad adeguata verifica e che escludono per la loro stessa natura qualsiasi rischio di riciclaggio.

Si propone pertanto di estendere l'esenzione contenuta nel Provvedimento per le operazioni di *factoring* alle seguenti fattispecie:

1. debitori ceduti o delegati in relazione a finanziamenti contro cessione o delegazione di pagamento di quote della retribuzione o della pensione;
2. debitori ceduti in relazione a cessioni di crediti derivanti da operazioni di cui al precedente punto 1) avvenute tra banche e intermediari finanziari. In tal caso il soggetto cedente non sarebbe, tra l'altro, *ex lege* soggetto ad adeguata verifica.

Si fa presente che, in caso di favorevole accoglimento della proposta di cui sopra, si dovrebbe modificare, nel Glossario del Provvedimento in materia di adeguata verifica, la nota alla voce "cliente" nei seguenti termini:

"Ai fini del presente Provvedimento i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di *factoring* o di finanziamento con cessione o delegazione di pagamento di quote della retribuzione o della pensione non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento. In caso di successiva cessione dei crediti relativi alle operazioni in questione a banche o intermediari finanziari i soggetti debitori a qualsiasi titolo non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, dalla società cessionaria".

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si ritenesse utile al riguardo, si inviano distinti saluti.

Roma, 15 settembre 2014

Il Segretario Generale
(Dott. Massimo Marchesi)